



Delibera Consiglio di Amministrazione

P.V. 19 bis del 26/03/2018

Prot. n. 2525 del 04 maggio 2018

Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020. Approvazione delle procedure e della modulistica per l'attuazione del "Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei laghi Prealpini". Approvazione accordo.

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di marzo, alle ore 18.30, nella sede dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese".

Presenti:

Ercole Ielmini Presidente

Fabrizio Caprioli

Graziano Maffioli

Paolo Mazzucchelli

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.

Vista la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini dell'UE.

Tale direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue e prevede:

- All'art.3 "tra gli altri obblighi, che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete fognaria per le acque reflue urbane".

- All'art.4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente.

Richiamati in particolare gli articoli della medesima direttiva 2 (commi 1,4,5,6,8), 3 (commi1,2), 4 (commi 1,3), 5 (commi 1,2,3,4,5); ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico». L'allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», fissa, nella sezione A, i requisiti essenziali che occorre rispettare per quanto riguarda le reti fognarie e l'allegato I, sezione B, a detta direttiva quelli da soddisfare per quanto concerne gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, immessi in acque recipienti. In particolare, l'allegato I, sezione B, punto 1, della citata direttiva dispone che la progettazione o la modifica degli impianti di trattamento delle acque reflue va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento le cui dimensioni corrispondono a un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 49.999, l'allegato I, sezione D, punto 3, della medesima direttiva fissa in 12 il numero minimo di campioni da raccogliere a intervalli regolari nel corso di un anno intero, mentre questo numero sale a 24 per anno per gli impianti di trattamento di dimensioni superiori. A norma dell'allegato I, sezione B, punto 2, della direttiva 91/271, gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della medesima, devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1, la quale contiene i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione in funzione di determinati parametri. Tra questi parametri sono compresi, segnatamente, la richiesta biochimica di ossigeno (BOD5 a 20 °C) senza nitrificazione e la richiesta chimica di ossigeno (COD). L'allegato I, sezione B, punto 3, di questa direttiva prevede che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell'allegato II, sezione A, lettera a), devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella 2, dove sono indicati i valori massimi di concentrazione e le percentuali minime di riduzione per quanto concerne il fosforo e l'azoto.

Dato atto che Regione Lombardia ha, con l'approvazione del PTUA, individuato le aree sensibili - bacino del Po e affluenti.

Richiamati inoltre i seguenti articoli dettagliati della medesima direttiva sopra citata:

L'articolo 2 di tale direttiva contiene in particolare le seguenti definizioni:

«1) "Acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

(...)

4) "Agglomerato": area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

5) "Rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

6) "1 a.e. (abitante equivalente)": il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.

(...)

8) "Trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I.

9) "Trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

(...)».

L'articolo 3 della direttiva di cui trattasi così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15.000 e

– entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero di a.e. compreso tra 2.000 e 15.000.

Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate "aree sensibili" ai sensi della definizione di cui all'articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.

2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

(...)».

5 L'articolo 4 della medesima direttiva è del seguente tenore:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:

– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.;

– entro il 31 dicembre 2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000;

(...)

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B. (...) (...)».

6 L'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 91/271 così dispone:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 a.e.

3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B. (...)»

4. In alternativa, i requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti in aree sensibili e che contribuiscono all'inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4».

Ai sensi dell'articolo 10 di detta direttiva, «[g]li Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico».

L'articolo 15, paragrafo 4, della medesima direttiva dispone che «[l]e informazioni raccolte dalle autorità competenti o dagli organismi abilitati conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, sono conservate dallo Stato membro e comunicate alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento di un'apposita richiesta».

Richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L.R. n. 26/2003 e s.m.i.
- D.G.R. n. 8/2244 del 29 marzo 2006 di approvazione del Programma di Tutela delle Acque;

Richiamate le seguenti deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito:

- P.V. 13 del 26/09/2011 avente per oggetto: "applicazione della Direttiva 31/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane - infrazione 2009/2034 - stralcio programma degli interventi fognatura e depurazione a breve termine.";
- P.V. 27 del 13/12/2011 avente per oggetto: "illustrazione sintesi inerenti le infrazioni comunitarie inviate da Regione Lombardia al Ministero: presa d'atto.";

- P.V. 3 del 22/02/2012 avente per oggetto: "procedura di infrazione 2009/2034, parere motivato e pre-contenzioso, preparazione alla fase istruttoria finale, aggiornamento dei dati raccolti dai Comuni.";
- P.V. 38 del 19/11/2012 avente per oggetto: "Parere motivato: Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane - procedura di infrazione 2009/2034.";
- P.V. 14 del 12/05/2014 avente per oggetto: "Infrazioni europee aggiornate";

Preso atto dello studio preliminare presentato da Alfa al "tavolo cabina di regia tecnica regionale" del 13/12/2016 per gli interventi per il lago Ceresio;

Visto il R.R. n. 3 recante "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1 lettera a) della legge regionale n. 26/2003, il quale all'art. 4 indica che le Autorità d'Ambito nel procedere all'individuazione degli agglomerati, si attengono alle direttive regionali;

Visto che con atto ai rogiti del notaio Rodolfo Brezzi del 10/06/2015 (registrato a Varese il 22/06/2015 al n.15301 Serie T1) è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato Alfa S.r.l.;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 28 del 29/06/2015 è stato affidato il Servizio Idrico Integrato alla Società Alfa S.r.l. la quale, ad oggi, gestisce parte delle infrastrutture idriche e fognarie e impianti di depurazione della Provincia di Varese;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 15/05/2017 avente Oggetto: "Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, i comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa, Porto Ceresio e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici relativi al "Patto per la Lombardia. Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale" finalizzati alla depurazione dei laghi prealpini: Interventi per il miglioramento della qualità delle acque del Lago Ceresio (ambito derivante dagli agglomerati AG01202401 - AG01205801 -AG01208601)"

Considerato che Regione Lombardia, con nota del 19 aprile prot. T1.2017.0023707, ha richiesto l'invio formale della documentazione concernente la richiesta dei Contributi per gli interventi che rientrano nel "Patto per la Lombardia":

- interventi di realizzazione rete fognaria, collettamento e depurazione acque reflue negli agglomerati oggetto di procedura di infrazione comunitaria 2014/2059;
- interventi di depurazione dei laghi prealpini,

Rilevato che con nota prot. 1917 del 20 aprile 2017 l'ufficio d'Ambito ha inviato a Regione Lombardia la scheda compilata con i dettagli dell'intervento da realizzarsi;

Valutato che per il summenzionato intervento è stata prevista nella scheda di intervento inviata a Regione Lombardia la somma complessiva di Euro 2.000.000,00= (Iva esclusa), a dedurre il ribasso d'asta, con la seguente vincolante ripartizione del finanziamento:

- finanziamento Regione Lombardia/Ministero dello Sviluppo Economico/Ambiente per la somma di € 1.092.423,10=;

- cofinanziamento per la somma di Euro € 907.576,90= a carico della tariffa SII, con l'utilizzo dell'accantonamento del theta sia da parte dei Comuni cointeressati, sia da parte dei Comuni firmatari, sia da parte di Alfa srl;

Visto che è previsto per i Comuni sottoscrittori il vincolo di destinazione del Theta 2016 e 2017 per il finanziamento delle summenzionate opere;

Considerato che con nota prot. 607 del 29 gennaio 2018 è stata richiesta l'apertura di un conto corrente separato e dedicato al finanziamento degli interventi in oggetto, a seguito del vincolo espresso da Regione Lombardia, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020, dal momento che deve essere rendicontato in modo separato tutto ciò che risulta inerente a quel tipo di fondo.

Il suddetto conto dedicato è stato aperto presso la Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Varese – Agenzia n. 2 in data 5 febbraio 2018, con codice IBAN *IT68Z0569610802000002782X36*;

Considerato che, a seguito alla comunicazione prot. T1.2018.0008219 del 13/02/2018 con cui Regione Lombardia trasmetteva la Convenzione concernente la delega delle funzioni di Organismo intermedio, per l'attuazione degli interventi di depurazione dei Laghi Prealpini, la medesima convenzione è stata firmata digitalmente dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Varese, sig. Ercole Ielmini, e trasmessa a Regione Lombardia con prot. 1082 del 19 febbraio 2018. La stessa è stata riconsegnata all'Ufficio d'Ambito, firmata digitalmente dal Dott. Mario Nova in data 15 marzo 2018, registrata al protocollo col numero 1778 del 22 marzo 2018;

Considerato che, con Decreto n. 2880 del 01/03/2018 avente oggetto "Patto per la Lombardia – Area tematica Ambiente. Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei Laghi Prealpini - Approvazione della convenzione e delle linee guida per l'attuazione degli interventi", la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha decretato di approvare la modulistica necessaria all'attuazione degli interventi nonché il trasferimento a favore dei soggetti beneficiari delle risorse (FSC 2014 - 2020);

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 4 della "Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione degli interventi di depurazione dei laghi prealpini previsti nel Patto Lombardia", Regione Lombardia trasmetteva con la comunicazione prot. T1.2018.0012201 del 07/03/2018 la documentazione approvata con Decreto n. 2880 del 01/03/2018 "Patto per la Lombardia – Area Tematica Ambiente. Programma degli interventi finalizzati alla depurazione dei laghi Prealpini", fra cui il format della convenzione da sottoscrivere tra l'Ufficio d'Ambito ed il soggetto beneficiario delle risorse FSC 2014-2020 (il gestore Alfa S.r.l.), allegato a parte integrante e sostanziale come Allegato A;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legge 174/2012:

- "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito;

Il Presidente pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno;

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare la convenzione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di depurazione dei Laghi Prealpini da sottoscrivere tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese ed il gestore Alfa S.r.l. beneficiario delle risorse, allegato a parte integrante e sostanziale come Allegato -A-;
2. di dare mandato al Presidente dell'ufficio d'Ambito alla firma di competenza;
3. di inviare a Regione Lombardia la copia con le apposite firme al fine di poter conseguire gli adempimenti inseriti nel medesimo accordo;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/00;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 11/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 11/05/2018 al 26/05/2018
senza alcuna opposizione o richiesta

Varese, _____

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
Dott. Francesco Paolo Alamia

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

☒ Immediatamente eseguibile

Varese, 26/03/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO
F.to Dott.ssa Carla Arioli
